

GUIDA AI SERVIZI

SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA DEI CANI VAGANTI

La presenza di cani randagi costituisce un problema sia sotto l'aspetto sanitario sia per quanto riguarda la sicurezza dell'abitato. La diffusione di malattie anche molto pericolose per l'uomo, le aggressioni e le morsicature, gli incidenti stradali sono i fattori più gravi, che vanno ad aggiungersi agli inconvenienti per l'igiene di strade e marciapiedi in città, ai danni che i cani inselvaticati possono causare alla fauna selvatica nelle campagne e nei boschi, alle privazioni e alle sofferenze che gli animali senza proprietario inevitabilmente rischiano.

I Comuni, singoli o associati (Consorzi di piccoli Comuni, Comunità Montane) hanno l'obbligo (Art. 7 della LR 34/93) **di istituire e mantenere in esercizio un servizio pubblico di cattura dei cani vaganti**, nonché di disporre di un idoneo canile per la custodia temporanea degli animali catturati.

Molti Comuni, ritenendo la gestione diretta del problema troppo onerosa, hanno ottemperato all'obbligo di cattura e custodia dei cani stipulando convenzioni con ditte private. In alcuni casi la stipula delle convenzioni ha però generato problemi e gravi inconvenienti relativi alla gestione sanitaria dei cani catturati.

Per evitare il ripetersi di tali inconvenienti si ribadisce che **ogni convenzione prima di essere stipulata deve essere approvata dal Servizio Veterinario della ASL territorialmente competente.**

Il parere favorevole da parte del Servizio Veterinario è subordinato al fatto che nella convenzione siano presenti i sotto indicati requisiti minimi.

a) Cattura cani vaganti

Il personale addetto alla cattura dei cani vaganti deve essere:

- abilitato a svolgere il lavoro in esame (attestato rilasciato dai Presidi Multizonali di Profilassi e Polizia Veterinaria);
- dotato di idonea attrezzatura (automezzo autorizzato, strumenti per la cattura, gabbie per il contenimento/trasporto,...);
- reperibile (reperibilità continua: diurna e notturna, feriale e festiva)
- in grado di assicurare l'intervento in tempi brevi.

b) Canile di prima accoglienza (osservazione sanitaria)

Deve essere autorizzato ai sensi del DPR 320/54, della LR 34 del 26 luglio 1993, del DPGR 4359 dell'11 novembre 1993.

Considerando che i cani catturati sono ospitati in una comunità di animali, per evitare il possibile diffondersi di epidemie - con conseguente aumento dei costi terapeutici e protratta sospensione dell'attività di affidamento - **è necessario prevedere in convenzione interventi di profilassi vaccinale nei confronti di alcune malattie infettive (cimurro, epatite, leptospirosi, parvovirosi), le cui spese sono a carico del Comune.**

Per interventi medico chirurgici di tipo specialistico sui cani catturati può rendersi indispensabile, in alcuni casi, far ricorso a strutture veterinarie private appositamente attrezzate, previo parere favorevole del Veterinario ASL reperibile o

del Direttore Sanitario del canile (o suo delegato). Deve essere chiaramente specificato già nella convenzione se tali costi siano a carico della ditta appaltatrice o da attribuire al Comune.

c) Canile rifugio

Deve essere autorizzato ai sensi del DPR 320/5, della LR 34 del 26 luglio 1993, del DPGR n 4359 dell'11 novembre 1993.

Trascorsi i 10 giorni di osservazione sanitaria presso il canile di prima accoglienza, i cani non affidati a privati possono essere trasferiti presso il canile rifugio.

Nella convenzione va precisato per il gestore di tale struttura l'obbligo di assicurare al cane:

- idonea area di movimento o possibilità di accesso quotidiano ad un'area di sgambamento;
- alimentazione appropriata;
- pulizia ed igiene dei ricoveri.

Bisogna definire le modalità con le quali si intende assicurare:

1) l'assistenza sanitaria di base:

- trattamenti antiparassitari periodici (ecto ed endoparassiti);
- vaccinazione per cimurro, epatite, leptospirosi e parvovirosi;
- **controlli sanitari periodici su tutti i soggetti ospiti della struttura;**

2) l'assistenza sanitaria straordinaria:

i cani ricoverati presso il canile potrebbero avere bisogno di interventi terapeutici straordinari, le cui procedure operative e le competenze economiche devono essere definite in convenzione.

Considerando che, in caso di mancato rinnovo del contratto, il Servizio Veterinario dell'ASL potrebbe ritenere opportuno non spostare i cani, per evitare loro inutili sofferenze, è necessario inoltre inserire nel documento una clausola che, in caso di necessità, impegni:

- il gestore a continuare ad ospitare i cani di proprietà del Comune presenti nel canile alla data di scadenza della convenzione;
- il Comune proprietario dei cani a continuare a pagare la tariffa stabilita nella convenzione in scadenza, aggiornata in funzione dell'inflazione su base ISTAT.

Il canile è per il cane vagante soltanto una soluzione temporanea: è infatti impensabile che il suo destino debba essere una reclusione a vita in impianti che, per quanto ben strutturati e gestiti, non possono assicurare il soddisfacimento dei bisogni tipici di un animale adattato all'ambiente domestico ed alla socializzazione con l'uomo. In quest'ottica nella convenzione dovranno essere infine indicate le attività poste in essere dal gestore per favorirne l'adozione.

ANAGRAFE CANINA REGIONALE

La LR 18 del 19 luglio 2004 ha:

- abrogato la LR 20 del 13 aprile 1992;
- introdotto l'identificazione elettronica del cane (mediante microchip);
- trasferito le competenze della nuova anagrafe canina informatizzata ai Servizi Veterinari delle ASL, i quali la gestiscono in collaborazione con Comuni e Comunità Montane.

Funzioni e compiti del Servizio Veterinario ASL:

- ✓ Istituzione e gestione anagrafe canina;
- ✓ Informazioni all'utenza;
- ✓ Identificazione dei cani e registrazione nella Banca Dati Regionale (BDR);
- ✓ Verifica del livello di attuazione della legge e segnalazioni ai Comuni di carenze e disfunzioni;
- ✓ Vigilanza integrativa;
- ✓ Attivazione iniziative per la prevenzione e la lotta al randagismo.

Funzioni e compiti del Comune:

- ✓ Attivazione del servizio pubblico di cattura e custodia dei cani randagi;
- ✓ Informazione ai cittadini, in particolare per quanto riguarda le responsabilità e gli obblighi connessi alla detenzione dei cani;
- ✓ Esecuzione di efficaci programmi di vigilanza (verifica su iscrizione anagrafe, modalità di detenzione, corretta custodia);
- ✓ Ricezione delle denunce di smarrimento dei cani (entro 3 giorni dall'evento) ed attivazione per il rintraccio dei proprietari;
- ✓ Definizione ed attuazione di iniziative per la prevenzione e la lotta al randagismo;
- ✓ Attivazione di iniziative volte a favorire l'adozione dei cani;
- ✓ Organizzazione, in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'ASL, di corsi per i proprietari di cani considerati di difficile gestione, finalizzati a prevenire episodi di aggressività;
- ✓ Gestione vecchia anagrafe canina comunale. Contemporaneamente alla nuova anagrafe regionale, basata sull'identificazione dei cani mediante microchip e registrazione in banca dati regionale informatizzata, rimane ancora in vigore la precedente anagrafe comunale per i cani già identificati con tatuaggio. Identificare con il nuovo sistema i cani già tatuati e regolarmente registrati al Comune di residenza non è obbligatorio. E' opportuno farlo qualora il codice di tatuaggio non sia più leggibile. I Comuni devono tenere aggiornata la precedente anagrafe, registrando, su comunicazione dei proprietari, i cani morti, le variazioni di proprietà, i trasferimenti di residenza del proprietario.

Obblighi dei detentori di cani:

- ✓ Chiunque intenda, a qualsiasi titolo, detenere un cane è tenuto ad accertarsi della registrazione e identificazione dello stesso.
- ✓ I proprietari di cucciolate devono fare identificare i cuccioli prima di cederli, o comunque entro 60 giorni dalla nascita.
- ✓ L'acquisizione, la variazione della sede di detenzione, la cessione o la morte del cane devono essere segnalati al Servizio Veterinario della ASL (entro 15 giorni).
- ✓ Lo smarrimento del cane deve essere segnalato alla Polizia Municipale del Comune ove è detenuto il cane (entro 3 giorni).
- ✓ I cani con tatuaggio illeggibile devono essere nuovamente identificati mediante apposizione di microchip.

BANCA DATI REGIONALE

Il sistema informatico che gestisce l'anagrafe canina regionale è ARVET.

Modalità di accesso ad ARVET:

A) Accesso pubblico all'anagrafe canina regionale

Per accedere all'area pubblica dell'anagrafe canina regionale occorre collegarsi all'indirizzo: <http://www.arvetpiemonte.it>

Con la funzione "**Ricerca cani**", effettuata la lettura del microchip, chiunque può risalire all'ASL della Regione Piemonte sede di registrazione del cane (con i riferimenti utili per contattare il competente Servizio Veterinario).

Per rintracciare i cani residenti in Piemonte identificati con il **tatuaggio**, non inseriti in banca dati regionale, è necessario contattare i Servizi Veterinari delle ASL competenti.

B) Accesso comunale all'anagrafe canina regionale

I Comuni possono accedere a dati più dettagliati consultando "ARVET LOGIN"; l'accesso è riservato e richiede una **password**, rilasciata dall'ASL di competenza.

La ricerca del cane attraverso codice identificativo, microchip o tatuaggio, consente in questo caso di visualizzare tutti i dati relativi al soggetto ed al proprietario.

Per la procedura di gestione e registrazione delle informazioni inerenti l'anagrafe e per la documentazione necessaria si fa riferimento al protocollo operativo fornito on-line, a cura della Regione Piemonte.

ARVET LOGIN risulta uno strumento particolarmente utile per verificare la situazione anagrafica sul territorio.

BANCA DATI NAZIONALE

Il sistema informatico del Ministero della Salute raccoglie i dati delle anagrafi canine territoriali.

Modalità di accesso pubblico all'ANAGRAFE CANINA NAZIONALE:

Se il codice identificativo del cane non figura in banca dati regionale è possibile proseguire la ricerca nella banca dati nazionale dell'anagrafe canina, all'indirizzo: http://nsis.sanita.it/NACC/anagcaninapublic_new/home.jsp

Le informazioni disponibili sono in questo caso limitate all'indicazione della Regione competente, detentrica dei dati anagrafici del cane (con riferimenti utili per eventuali contatti).

INCIDENTI CHE COINVOLGONO ANIMALI

In caso di incidenti che coinvolgano animali vaganti occorre segnalare l'accaduto alla Polizia Municipale, perché faccia intervenire il servizio comunale di cattura cani (L. 281/91, Art. 2).

SEGNALAZIONE DI ANIMALI VAGANTI O MORTI

Ogni cittadino ha l'obbligo di segnalare alla Polizia Municipale del Comune interessato la presenza di animali vaganti incustoditi o di animali morti, per i rischi di carattere sanitario che ne possono derivare (LR 34/93 e seguenti).

SMALTIMENTO DELLE SPOGLIE DI ANIMALI DA AFFEZIONE

Ai sensi del **Regolamento CE 1774/2002** le spoglie degli animali da compagnia rientrano fra i sottoprodotti di origine animale e come tali possono essere eliminati mediante **incenerimento** o **trasformazione** in un impianto autorizzato.

In alternativa, ove non sussistano rischi per la salute animale ed umana, possono essere eliminati direttamente mediante idoneo **sotterramento**:

- ✓ in un terreno privato, previa autorizzazione dell'autorità competente (il Sindaco);
- ✓ in un cimitero per animali d'affezione regolarmente autorizzato.

In Regione Piemonte sono:

- ✓ operative ditte private autorizzate alla raccolta ed allo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale (quindi anche spoglie di animali d'affezione), che effettuano tale attività a scopo commerciale;
- ✓ attivi cimiteri privati per gli animali da affezione - gli animali d'affezione possono beneficiare della sepoltura nelle aree cimiteriali, a condizione che un apposito certificato medico-veterinario escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria;
- ✓ operative ditte private che effettuano la cremazione, con restituzione al proprietario delle ceneri dell'animale da compagnia.

Sul territorio della Provincia di Cuneo sono a disposizione dei cittadini centri di stoccaggio per le spoglie di animali da compagnia. In questo caso le spoglie vengono smaltite da ditte private presso impianti di trasformazione autorizzati ai sensi del Reg. CE 1774/2002.

ASSOCIAZIONI PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI

Considerata la crescita della coscienza zoofila sono sempre più numerose le offerte di collaborazione di cittadini che volontariamente dichiarano la propria disponibilità a concorrere ai programmi pubblici per la tutela del benessere animale.

Per evitare indebite speculazioni, o inopportune improvvisazioni, **la legge prevede che la collaborazione istituzionale avvenga con le associazioni di volontariato iscritte al registro regionale (LR 18/94) le quali:**

- perseguono solo fini di solidarietà;
- si avvalgono in modo prevalente e determinante dell'attività personale, spontanea, gratuita dei propri aderenti.

Le associazioni costituite con finalità zoofila apportano una collaborazione importante ai programmi degli Enti pubblici, inserendosi attivamente con i propri volontari in attività come la custodia temporanea di cani senza proprietario, i progetti ordinari e straordinari di affidamento di cani e gatti, la gestione di colonie feline, la cura di animali feriti, il supporto in attività di informazione ed educazione, anche scolastica.

Le associazioni protezionistiche e zoofile, nell'ambito delle competenze loro attribuite dalla legge, possono essere utilizzate a titolo volontario e gratuito per l'espletamento dell'attività di vigilanza.

Qualora l'associazione disponga poi di registrazione e nomina prefettizia, le guardie zoofile assumono qualifica di polizia giudiziaria, in qualità di guardie giurate di associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute. Gli interventi di vigilanza riguardano esclusivamente il rispetto della Legge 189/04, in relazione agli animali d'affezione (nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli Art. 55 e 57 del Codice di Procedura Penale).

Il contributo dei volontari dovrà essere oggetto di una convenzione, approvata anche dal Servizio Veterinario dell'ASL per gli aspetti sanitari.

La Regione può autorizzare le associazioni iscritte all'Albo ad organizzare corsi per la formazione di operatori zoofili volontari. Gli operatori, iscritti in un apposito elenco regionale, svolgono funzioni di sussidio e collaborazione in interventi per la protezione degli animali per cui non sono necessarie specifiche competenze professionali o qualifiche amministrative e di polizia giudiziaria.



RIFERIMENTI LEGISLATIVI

(Per competenza ed in ordine cronologico)

NAZIONALI:

Codice penale:

Art. 544 bis	Uccisione di animali
Art. 544 ter	Maltrattamento di animali
Art. 544 quater	Spettacoli e manifestazioni vietati
Art. 544 quinquies	Divieto di combattimenti
Art. 638	Uccisione e danneggiamento di animali altrui
Art. 639	Deturpamento e imbrattamento di cose altrui
Art. 659	Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone
Art. 672	Omessa custodia e malgoverno di animali

Codice civile:

Art. 2052	Danno cagionato da animali
Art. 844	Immissioni
Art. 1138	Regolamento di condominio

DPR 8 febbraio 1954, n. 320 - Applicazione del Regolamento di Polizia Veterinaria

Titolo I Capo V – Vigilanza su concentrazioni di animali ...	
	Art. 24 (autorizzazione sanitaria canili)
Titolo II Capo V – Norme sanitarie speciali contro le malattie ...	
Rabbia	Art. 83 (registrazione cani, museruola e/o guinzaglio)
	Art. 84 (servizio di cattura cani e canile sanitario)
	Art. 85 87 90 (cani e gatti morsicatori)

Legge 14 agosto 1991, n. 281 - Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003 - Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy

Circolare 19 luglio 2004, n 12 – Passaporto europeo per cani, gatti e furetti

Legge 20 luglio 2004, n. 189 - Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate (inserisce nel C.P. il titolo IX bis "Dei delitti contro il sentimento per gli animali" e modifica l'Art. 727 del C.P.)

Ordinanza 6 agosto 2008 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Ordinanza contingibile e urgente concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina

Ordinanza 18 dicembre 2008 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati

Ordinanza 3 marzo 2009 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani

Ordinanza 19 marzo 2009 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Modifiche all'Ordinanza 18 dicembre 2008 recante "Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati"

REGIONALI:

Legge Regionale del 26 luglio 1993, n. 34 - Tutela e controllo degli animali da affezione

DPGR 4359 del 11 novembre 1993 - Regolamento recante criteri per l'attuazione della Legge Regionale "Tutela e controllo degli animali da affezione"

Legge Regionale del 7 aprile 2000, n. 39 - Cimiteri per animali da affezione

DPGR 5/R del 22 maggio 2001 - Regolamento di attuazione di cui all'Art. 3 della Legge Regionale 7 aprile 2000, n. 39 (Cimiteri per animali d'affezione)

Legge Regionale del 19 luglio 2004, n. 18 - Identificazione elettronica degli animali d'affezione e banca dati informatizzata. Abrogazione della Legge Regionale del 13 aprile 1992, n. 20 (Istituzione dell'anagrafe canina)

Direttiva prot. 15239/27/003 del 26 agosto 2004 - Linee Guida per l'attuazione delle Legge Regionale del 19 luglio 2004, n. 18

Legge Regionale del 4 luglio 2005, n. 9 - Modifiche alla legge regionale 19 luglio 2004, n. 18 (Identificazione elettronica degli animali da affezione e banca dati informatizzata. Abrogazione della Legge Regionale 13 aprile 1992, n. 20)

SANZIONI

(Legge Regionale del 19 luglio 2004, n. 18)

Registrazione ed identificazione

L'inosservanza delle prescrizioni relative (Art. 3, commi 1 e 3, e Art. 11, comma 1) è punita con la sanzione amministrativa da € 38,00 a € 232,00.

Le conseguenti spese di registrazione della posizione anagrafica ed identificativa sono addebitate al detentore, secondo il tariffario regionale.

Proprietari di cucciolate

L'inosservanza della prescrizione è punita con la sanzione amministrativa da €. 38,00 a €. 232,00 (Art. 3, comma 3).

Cessione definitiva o morte dei cani

L'inosservanza della prescrizione è punita con la sanzione amministrativa da €. 38,00 a €. 232,00 (Art. 3, comma 5).

Smarrimento dei cani

L'inosservanza della prescrizione è punita con la sanzione amministrativa da €. 38,00 a €. 232,00 (Art. 9, comma 2).

Acquisto, vendita, detenzione a scopo di commercio di cani

Chiunque acquista, vende o detiene a scopo di commercio cani non registrati all'anagrafe canina e non correttamente identificati è punito con la sanzione amministrativa da €. 77,00 a €. 464,00 (Art. 12, comma 2).